



Automobile Club d'Italia
SERVIZIO GESTIONE PRA
RBN

MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Direzione Generale per gli Italiani
all'Estero e le Politiche Migratorie
Ufficio II

dg02.pec@cert.esteri.it

e, p.c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti
la Navigazione gli Affari Generali
ed il Personale
Direzione Generale per la Motorizzazione

dg.mot@pec.mit.gov.it

OGGETTO: radiazioni per definitiva esportazione all'estero. Entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 di nuove disposizioni.

Si porta a conoscenza di codesta Amministrazione che, come previsto dalla L. n. 145/2018 comma 1135 lett. b) n.2), a partire dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore la nuova disciplina che regola le radiazioni per definitiva esportazione all'estero, introdotta con l'art. 5, comma 1 lett. g) del D. Lgs. n. 98/2017.

La sopra citata normativa ha modificato l'art. 103 del Codice della Strada prevedendo che la radiazione per esportazione possa essere effettuata a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta della radiazione.

Ne deriva che, contrariamente alle modalità attuali, in vigore fino al 31/12/2019, in base alle quali la richiesta di radiazione deve essere effettuata al PRA dopo l'avvenuta esportazione all'estero del veicolo, dal 1° gennaio 2020 la radiazione dovrà essere richiesta prima che il veicolo venga esportato.

Lo stesso articolo nella sua nuova formulazione prevede, infatti, che una volta effettuata la radiazione, il veicolo possa circolare per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria previsti dall'art. 99 del Codice della Strada.

In conseguenza, quindi, della nuove modalità sopra descritte che impongono il controllo della revisione e la cancellazione dal PRA prima dell'esportazione, a partire dal 1° gennaio p.v., i cittadini italiani che si trasferiscono all'estero non potranno più chiedere la radiazione del veicolo dal PRA per esportazione tramite il Canale Consolare.

Tale servizio, permane, invece, con le attuali modalità comunicate con nota n. 10514 del 29/12/2015, per le richieste di cancellazione di veicoli esportati e reimmatricolati all'estero in data anteriore al 1° gennaio 2020, allegando copia della relativa carta di circolazione estera.

Nel pregare di dare la massima e tempestiva diffusione della presente comunicazione ai Consolati, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che potrà essere richiesto alla D.ssa Roberta Benci (tel. 0649982264, mail: a.benci@aci.it), Funzionario del Servizio Gestione PRA.

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE COORDINATORE
F.to digitalmente